

STATUTO della Associazione

“ESODATI DEL SUPERBONUS per la Transizione Energetica, Ecologica e Sostenibile”

- in breve “Associazione ESODATI DEL SUPERBONUS” -

Art. 1 - Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Roma. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Art. 2 - Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Segnatamente, l'Associazione ha il fine di tutelare e difendere tutti i soggetti fisici e giuridici, con o senza personalità giuridica, che operano nel campo dei servizi, del Terzo Settore, della salvaguardia dell'Ambiente, della transizione ecologica, della lotta al cambiamento climatico, della promozione delle energie rinnovabili e della transizione energetica, della lotta al consumo del suolo, dell'efficientamento dell'edilizia, dell'industria e dell'artigianato, nella prospettiva della tutela dell'Ambiente, anche dinanzi alle conseguenze di eventi naturali e del perseguimento della pubblica salute e della pubblica sicurezza.

In particolare, scopo dell'Ente è anche di prestare assistenza e sostegno a tutti coloro che abbiano goduto di incentivi e bonus finalizzati all'efficientamento energetico, alla razionalizzazione e innovazione dell'edilizia, nell'ottica della riorganizzazione urbanistica e della sicurezza antisismica, i cui effetti sono in parte annullati da una legislazione farraginosa e variabile, la cui mutevolezza frustra lo scopo essenziale della tutela dell'ambiente.

L'Associazione, pertanto, fermo restando il rispetto dei limiti tassativi di cui all'articolo 4, comma 2 CTS, si configura quale “Osservatorio” per la tutela degli scopi di interesse collettivi, sopra enunciati, per la tutela dei diritti intangibili civili connessi, costituzionalmente garantiti e per la salvaguardia degli interessi degli utenti, riconoscendo e perseguendo il principio fondamentale delle pari opportunità.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS:

- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, promuovendo la cultura dell'impresa sociale, le pari opportunità nel campo del lavoro, la salvaguardia dell'Ambiente, la transizione ecologica, l'uso delle energie da fonti rinnovabili, con spirito di mutua collaborazione e di assistenza reciproca per la migliore valorizzazione delle risorse umane ed economiche, si propone di:

- assistere e sostenere gli utenti, nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, produttiva e finanziaria derivanti dal susseguirsi di normative che vanificano i bonus preordinati alla razionalizzazione delle risorse ambientali;
- organizzare corsi di formazione, convegni, seminari, giornate di studio, conferenze e tirocini, pure aderendo a iniziative a ciò finalizzate e bandite da enti pubblici o privati;
- fornire servizi di consulenza in tutti i settori sopra indicati per il raggiungimento degli scopi associativi, anche attraverso la costituzione di enti appositi;
- rappresentare, assistere e tutelare presso enti pubblici, enti privati ed organismi di qualsiasi natura, tutti i propri associati per la soluzione dei problemi nelle tematiche sopra indicate;
- studiare la elaborazione di leggi, regolamenti e norme attuative nelle materie in oggetto, presentando proposte, anche emendative, alle autorità competenti;
- aderire ad associazioni e confederazioni, nazionali ed internazionali, enti in genere ai fini del perseguimento degli scopi associativi; promuovere, gestire ed organizzare idonei mezzi di comunicazione ed attività editoriali ed informative, utilizzando ogni strumento reso disponibile dalla tecnologia, in ossequio alle leggi vigenti in materia.

L'Associazione, in via strumentale, può svolgere attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto alle attività principali sopra indicate, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Camera di Regia di cui all'articolo 97 CTS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 - Associati

Sono associati i costituenti l'Associazione e coloro, persone fisiche o enti con o senza personalità giuridica, che successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato medesimo.

Art. 4 - Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari e devono essere assicurati contro gli infortuni e contro le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto. Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 90 (novanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato,

che potrà chiedere, entro 90 (novanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata/PEC o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo; Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. il Segretario;
- g. i Coordinatori di Delegazione.

Art. 8 - Assemblea degli Associati

A. Funzioni L'Assemblea degli associati:

- a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore, nonché il Collegio dei Probiviri e, in generale, gli organi sociali, nei casi in cui lo statuto non disponga diversamente;
- b. approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale, ove richiesto ai sensi del CTS);
- c. delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- d. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e. approva i regolamenti;
- f. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- g. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B. Convocazione L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta

validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

- C. Diritto di voto Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.
- D. Svolgimento L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata al Segretario ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
- E. Maggioranze L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

- A. Funzioni Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:
- a. assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - b. convocare l'Assemblea degli Associati;
 - c. provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - d. redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - e. predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - f. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari

dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- g. determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- h. sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- i. consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di reti fra imprese e non, o altre modalità simili o assimilate;
- j. conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- k. promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- l. compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B. **Composizione** Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati, durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. onorabilità personale, proveniente anche dall'esperienza professionale e dall'impegno sociale;
- b. professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- c. indipendenza da interessi, anche politici, che incidano sull'attività dell'Associazione o che, in generale, siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente un Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C. **Funzionamento** Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo (ove sussistente) siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto

verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

- D. Doveri dell'ufficio I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive o, comunque, a cinque riunioni nell'arco dell'anno, è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile ^[2].

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 10 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11 - Organo di Controllo

- A. Funzioni Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

- B. Composizione Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 13 - Segretario

Il Segretario, eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e coordina la gestione interna e amministrativa dell'Associazione, anche con riferimento agli aspetti contabili, ove l'Assemblea non delibera di nominare un Tesoriere.

In particolare, il Segretario verbalizza, di norma, le riunioni degli organi sociali. Le sue competenze vengono determinate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo sono di regola devolute alla cognizione del Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, e composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente. Se il Collegio dei Probiviri non può essere costituito per mancanza del numero di associati disponibili a ricoprire la carica, tale organo può essere composto da tre soggetti estranei all'Associazione di comprovata professionalità, designati dall'Assemblea. In ogni caso, non potranno essere nominati a far parte del Collegio dei Probiviri gli associati che ricoprano cariche nell'Associazione. In particolare, il Collegio dei Probiviri delibera sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che determinano l'esclusione di un associato. Le decisioni dei probiviri non sono impugnabili, salvo il rispetto dei limiti tassativi imposti dalle leggi vigenti in materia di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 15 - Coordinatori di Delegazione

I Coordinatori di delegazione, nominati dal Consiglio Direttivo, coordinano le attività esterne ed istituzionali dell'Ente con riferimento ad una determinata area territoriale, curando nella stessa le relazioni con gli altri enti e con le istituzioni locali. Le loro competenze vengono determinate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea. I medesimi agiscono di concerto con gli Organi Associativi e non partecipano alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Patrimonio dell'Associazione

A. Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B. Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'articolo 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 17 – Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 18 - Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'assemblea su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art.19 - Norme di Chiusura

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia